



MINISTERO DELLA CULTURA
PALAZZO REALE DI NAPOLI
PIAZZA DEL PLEBISCITO, 1



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

TRA

Il **Ministero della Cultura (MIC)** – Palazzo Reale di Napoli, con sede in 80132 Napoli, alla Piazza del Plebiscito, 1 (CF 95220960637), in persona del Direttore, legale rappresentante p.t., dott. Mario Epifani, nato a Roma, l'8 maggio 1974 domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto (di seguito, per brevità anche Palazzo Reale o PAL-NA o Committente e, unitamente al Prestatore d'opera, "Parti").

E

Alessandra Cosmi, storico dell'arte, nata a Velletri (RM) il 17 maggio 1986 e residente in Cisterna di Latina (LT), alla via Giovanni da Verrazzano n 21 con studio in / alla Via /, PEC: alessandracosmi@pec.it, iscritta /, con il numero / codice fiscale CSMLSN86E57L719B - Partita iva 03187260595 (di seguito denominata anche Prestatore d'opera o semplicemente Prestatore o Professionista e congiuntamente al Palazzo Reale di Napoli, Parti);

* * *

Visto il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche integrazioni", d'ora in poi "Testo unico sul pubblico impiego e in particolare l'articolo 7, comma 6, ai sensi del quale: "per



esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”;

visto l’art. 22, comma 6 d.l. n. 50/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale possano avvalersi, tramite contratti di collaborazione, di consulenti specializzati che supportino il buon andamento lo svolgimento di tutte le attività affidate agli istituti medesimi e che gli istituti potranno attivare tali collaborazioni per una durata non superiore a 24 mesi, entro il limite massimo di spesa di euro 200.000 annui, a valere sulle risorse disponibili in bilancio;

visto l’art. 1 comma 307 l. 205/2017 con cui si è resa stabile la suddetta misura;

vista la copertura finanziaria per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7 comma sei del decreto legislativo 165/ 2001 nei limiti di spesa previsti dalla normativa suddetta;

visto l’art. 7 comma 6 lett. c) del d.lgs. n 165/2001 a norma del quale: *“la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”;*

considerato che questa Amministrazione, di recente istituzione, necessita

di unità di personale rispondenti al nuovo assetto organizzativo, nonché al fine di potenziare la propria struttura in vista dell'attuazione del ciclo di programmazione 2022/2023 relativamente a specifici progetti di attività anche inerenti all'attuazione del "Piano strategico beni culturali", intende avvalersi di alcune professionalità carenti o comunque a supporto di quelle esistenti, al fine di garantire l'avanzamento fisico e finanziario dell'Ente;

considerato che non è possibile far fronte, solo con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione è che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di esperti in materia;

dato atto che si è proceduto alla verifica preliminare dell'inesistenza di risorse umane idonee allo svolgimento di tali incarichi all'interno dell'Amministrazione tramite diffusione di un interpello nazionale contenente la descrizione delle attività richieste, richiesto con nota prot. n. 816 del 28/10/2021 e pubblicato con circolare della Direzione generale Organizzazione n. 314 del 09/11/2021;

visto l'esito negativo dell'interpello per le figure professionali di cui il Palazzo Reale di Napoli necessita, comunicato con nota della Direzione generale Organizzazione prot. n. 37734 del 03/12/2021;

considerato che a tal fine è stata indetta una procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni con Avviso prot. n. 265 del 04.02.2022;

considerato che all'esito di tale selezione la dott.ssa ALESSANDRA COSMI, sulla base dell'analisi condotta dalla Commissione e del giudizio finale da questa espresso, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi connessi all'incarico di collaborazione, è stata ritenuta maggiormente idonea a ricoprire l'incarico di Storico dell'arte curatore delle collezioni; che il Prestatore d'opera è titolare di partita iva;

- che il Prestatore d'opera è in regola con il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali;
- che il Prestatore d'opera dichiara di possedere qualità ed attitudini tecnico professionali per le quali offre la propria prestazione d'opera, non avvalendosi a tal fine dell'apporto di terzi;
- che il Prestatore d'opera dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con il Palazzo Reale di Napoli ed a tal fine rilascia apposita dichiarazione sostitutiva;
- che il Palazzo Reale di Napoli intende avvalersi dell'apporto professionale del Prestatore d'opera;
- che è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della prestazione d'opera riferibile agli articoli 2222 - 2229 e seguenti del codice civile;

Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti *ut supra* meglio identificate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente contratto;

1. RAPPORTO

Il PAL-NA conferisce incarico alla dott.ssa ALESSANDRA COSMI, per anni uno (1), la quale accetta di prestare la propria attività in forma di prestazione d'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità convenute nel presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 - 2229 e seguenti del Codice civile.

L'efficacia del presente contratto è subordinato al visto della Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità amministrativo-contabile ex articolo 3 comma 1 lett. f bis l. n. 20/1994.

2. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il Prestatore d'opera si impegna a fornire supporto operativo al Direttore e ai Funzionari, nell'ambito delle attività programmate e dei procedimenti di competenza, dalla fase di programmazione fino alla fase di esecuzione ed ultimazione.

il Prestatore dovrà essere in grado di svolgere la funzione di consulenza e di supervisione relativamente agli spazi espositivi dell'Appartamento Storico e alle opere in essi contenute e svolgerà, in particolare, le seguenti prestazioni:

- studio, catalogazione e ordinamento delle collezioni;
- trascrizione e riordino degli inventari storici, sotto la direzione dell'Ufficio documentazione del Palazzo Reale e con eventuali collaboratori esterni;

- ricognizione delle collezioni sulla base del riscontro inventariale, in vista del riallestimento dell'Appartamento Storico secondo criteri filologici;
- ricognizione della documentazione fotografica esistente, anche attraverso la ricerca in archivi storici;
- ricognizione delle schede di catalogo esistenti e del loro grado di aggiornamento e di approfondimento;
- ricerca bibliografica;
- sistematizzazione dei dati ai fini della documentazione del museo e della comunicazione al pubblico;
- collaborazione all'organizzazione di esposizioni temporanee.

Le precitate attività saranno successivamente dettagliatamente identificate sulla base di un programma d'attività e/o progetto da stilarsi nell'ambito dei vari procedimenti da avviare, finalizzati alla realizzazione di interventi di cui alla programmazione 2022/2023 e di ogni altra iniziativa di competenza in base alle esigenze del PAL-NA.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il Prestatore d'opera, con riguardo alla natura giuridica dell'incarico conferito e all'*intuitu personae*, si impegna ad eseguire la propria prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico con il PAL-NA, nell'ambito dei criteri e delle istruzioni impartite dal PAL-NA allo scopo di rendere la prestazione utile e funzionale alle esigenze dello stesso; le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto alcuno di subordinazione gerarchica,

in quanto il Prestatore, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartite dal PAL-NA, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato commissionatogli. A tal uopo lo stesso sarà tenuto a presentare, con cadenza bimestrale, apposita relazione nella quale dovranno essere dettagliate e specificate le attività espletate nel periodo di riferimento (bimestre).

Il Prestatore d'opera, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto utilizzerà di norma le proprie apparecchiature (pc, telefono eccetera); per la tipologia contrattuale non sono previsti giorni di ferie, tuttavia, il Prestatore dovrà concordare con il PAL-NA l'eventuale sospensione della prestazione per garantire il coordinamento con l'attività, gli obiettivi e l'organizzazione dello stesso.

Il Professionista sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività, sia autonoma sia subordinata, a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interessi rispetto all'incarico oggetto del presente contratto e a tal proposito il Prestatore si impegna, durante la vigenza del contratto, ad astenersi dal prendere decisioni e/o svolgere attività di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di qualsiasi natura ed a recedere da qualsiasi rapporto di collaborazione, diretto o indiretto con società e/o enti che operano in conflitto di interessi con il PAL-NA.

Il Prestatore è, tra l'altro, tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà

comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico e tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi.

Il Prestatore è tenuto altresì ad astenersi da attività o comportamenti che possano arrecare danno all'immagine e pregiudizio del Committente.

Il Prestatore d'opera si atterrà sia all'ordinaria diligenza sia al rispetto delle regole statuite dalla professione nell'aspetto tecnico, sia al rispetto dei principi deontologici fissati dall'Albo di appartenenza; dichiara, inoltre, di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

I sopra citati obblighi rivestono carattere essenziale per il committente e la loro violazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto, ex articolo 1456 del codice civile.

4. COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO,

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico viene determinato nell'importo annuo non superiore a € 39.000,00 comprensivo di Iva, ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative che verrà corrisposto solo previa attestazione di regolare esecuzione del servizio e regolare emissione di fattura elettronica, come previsto nell'Avviso pubblico, e che verrà corrisposto solo per i mesi di effettivo servizio con rate bimestrali posticipate e previa verifica di regolarità contributiva.

Sono a carico del Prestatore d'opera tutti gli oneri previdenziali e fiscali

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia così come la copertura assicurativa per responsabilità professionale che il Prestatore ha sottoscritto con GENERALI n 420307399.

L'incarico rientra nell'area delle prestazioni autonome di cui al TU delle imposte sui redditi DPR 917/86 e degli articoli 2222-2229 codice civile.

Non sono previsti rimborsi di spese né ulteriori spettanze economiche.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente n / IBAN IT54D3608105138260697860699 banca Poste Italiane, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e previa presentazione di relazione bimestrale delle attività svolte.

Il PAL-NA non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni delle modalità di pagamento non portate a conoscenza dello stesso con mezzi idonei.

5. EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 12 mesi a decorrere dall'intervenuto visto di legittimità da parte della Corte dei Conti.

6. DIRITTO DI RECESSO

È fatto salvo il diritto del PAL-NA di recedere anticipatamente dal presente contratto versando il corrispettivo commisurato all'attività prestata relativamente al periodo di lavoro (parametrato ai giorni di lavoro effettivo) con le modalità e i tempi previsti nell'Avviso. Il Prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni; in tal caso il compenso da corrispondere al Prestatore sarà commisurato all'attività del periodo di lavoro effettivamente svolto come sopra

specificato.

7. PROPRIETÀ E RISERVATEZZA DEI RISULTATI

La prestazione svolta dal Prestatore è di esclusiva proprietà del PAL-NA.

Il materiale documentato prodotto, le analisi, i rilievi, le foto, le schede tecniche, di progetto etc etc, nonché tutti i dati elaborati come le progettazioni o altri elaborati in genere, non possono essere utilizzati per altri scopi nè pubblicati nè divulgati all'esterno. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico amministrativo di cui il Prestatore d'opera entrerà in possesso o a conoscenza, nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi, dovranno considerarsi riservati e non divulgabili.

8. FORO COMPETENTE

In caso di controversie tra le Parti sul puntuale rispetto ad adempimento del presente incarico professionale, il foro competente a decidere sarà in via esclusiva quello di Napoli.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PALAZZO REALE DI NAPOLI

Il Direttore

Dott. Mario Epifani

IL PRESTATORE COSMI ALESSANDRA



Dott.ssa. Alessandra

2022.05.04-21:33:52
Signer:
CN=COSMI/ALESSANDRA
2.5.4.5=TINIT-COSMI/SN89E
2.5.4.42=ALESSANDRA
Public key:
RSA/2048 bits

Nome documento CONTRATTO ALESSANDRA COSMI FIRMATO.pdf(1).p7m

Data di verifica 13/06/2022 12:37:15 UTC

Versione verificatore 6.10.5-0BF2

| Livello | Tipo | Firmatario | Autorità emittente | Esito | Pagina |
|---------|-------|--|-------------------------|-------------------|--------|
| 1 | Firma |  EPIFANI MARIO | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | VALIDA | 2 |
| 2 | Firma |  COSMI ALESSANDRA | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | NON VALIDA | 3 |
| | | Appendice A | | | 4 |

EPIFANI MARIO

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-13 14:37
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 09/05/2022 14:30:13 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: EPIFANI MARIO

Seriale: 4520f202276b98b76dd732bacbc33a06

Organizzazione: ministero per i beni e le attività culturali e turismo

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PFNMRA74E08H501N

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 01/12/2020 00:00:00 UTC a 01/12/2023 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni


Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

COSMI ALESSANDRA

Esito verifica firma NON VALIDA

 **Firma non valida**

La firma è in formato PADES-BES
La firma è corrotta

 **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-06-13 14:37
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/05/2022 20:33:52 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

 **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: COSMI ALESSANDRA

Seriale: 3405da40c47e22db31da69c942477a83

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CSMLSN86E57L719B

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 27/04/2022 00:00:00 UTC a 26/04/2025 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC